

OGGETTO

NOVITA' IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

AGGIORNAMENTO

27 APRILE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 DL 16.10.2017 n. 148 CONVERTITO IN LEGGE 4.12.2017 n. 172;
ART. 6 DL 22.10.2016 n. 193 CONV CONVERTITO IN LEGGE L. 1.12.2016 n. 225;
ART. 30, comma 1, D.P.R. 29.09.1973, N. 602;

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
RISCOSSIONE
DEFINIZIONE AGEVOLATA

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
002
101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 80/2016 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI - ROTTAMAZIONE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Come noto, l'art. 6, DL 22.10.2016 n. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, prevedendo l'estinzione del debito senza corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora. In tal caso, il contribuente avrebbe dovuto presentare la relativa domanda entro il 21.4.2017.

Recentemente, l'art. 1, commi da 4 a 10-quater, DL 16.10.2017 n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", previa domanda da presentare entro il 15.5.2018 ha disposto:

- ⇒ La (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
 - Per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata;
 - Per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017;
- ⇒ L'estensione dell'ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017 (c.d. rottamazione-bis).

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura relativa alla c.d. "rottamazione-bis"

REQUISITI DELLA SANATORIA

L'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 ha previsto una rottamazione dei carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2016.

Per fruire della rottamazione, che comporta lo stralcio delle intere sanzioni amministrative e degli interessi di mora, sarebbe stato necessario presentare domanda entro il 21.4.2017.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 284/2017 della L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 è stata introdotta una nuova possibilità di rottamare le cartelle di pagamento (c.d. rottamazione-bis).

Si ricorda che, la cosiddetta rottamazione-*bis* consente di definire in via agevolata:

1. I carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata la domanda di definizione – 1° versione della rottamazione – entro lo scorso 21 aprile 2017;
2. I carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 dei contribuenti esclusi dalla rottamazione originaria perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016;
3. I carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2017.

Tale seconda rottamazione segue le stesse regole di quella prevista originariamente dall'art. 6 del DL 193/2016.

Nello specifico, al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, sono necessarie le seguenti condizioni:

- ◇ Si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dallo stesso DL 193/2016, di seguito specificate;
- ◇ I carichi devono essere stati affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2016 (l'art. 1 del DL 148/2017 ha previsto l'estensione della rottamazione ai carichi trasmessi dall'1.1.2017 al 30.9.2017, previa domanda da presentare entro il 15.5.2018);
- ◇ In caso di rateazioni in corso al 24.10.2016, il debitore deve essere in regola con i pagamenti di tutte le rate del 2016, per coloro i quali possono presentare domanda entro il 15.5.2018;
- ◇ In caso di contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

ESCLUSIONI

Le seguenti fattispecie non sono incluse nella definizione:

- Risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (es. dazi doganali, ma non le altre imposte gestite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come le accise);
- IVA all'importazione;
- Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 35/2018

PAGINA

3/8

- Somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive (si pensi alle sanzioni Antitrust, CONSOB, Banca d'Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie e così via);

In buona sostanza, rientrano nella sanatoria tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016 e successivamente dal 1.1.2017 al 30.9.2017.

Può trattarsi di carichi relativi a qualsiasi imposta (IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), dei contributi INPS e dei premi INAIL. Anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali rientrano nella definizione, nella misura in cui la riscossione sia affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Rientrano automaticamente nella definizione tutte le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) di natura tributaria e quelle relative a violazioni del Codice della strada nella misura in cui l'ente impositore, per sua scelta, ha affidato la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per quanto concerne le violazioni al Codice della Strada, si precisa, tuttavia, che la definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile solo limitatamente agli interessi ex art. 27 co. 6 della L. 689/81 (in sostanza le sanzioni rimangono dovute).

A titolo esemplificativo, di seguito si riepilogano, in forma tabellare, le fattispecie incluse ed escluse dalla rottamazione.

FATTISPECIE	DEFINIZIONE
Imposte e tributi di ogni genere	Sì
IVA	Sì
IVA all'importazione	NO
Contributi INPS e premi INAIL	Sì
Contributi dovuti alle Casse professionali private	Sì
Ruoli sgravati	NO (rimangono annullati)
Recupero aiuti di Stato	NO
Dazi doganali	NO
Tributi ed entrate locali (riscossi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione)	Sì
Tributi ed entrate locali (non riscossi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione)	Sì (previa delibera dell'ente)
Sanzioni Codice della strada	Solo per le maggiorazioni di legge e interessi di mora

Infine, si evidenzia che anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura.

DEFINIZIONE PARZIALE DEI RUOLI

Dal modello di compilazione della domanda di definizione agevolate, si evince che spetta al debitore decidere quali carichi definire, anche in relazione alla singola cartella di pagamento: quindi, se ad esempio una cartella porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. Analogamente, se il contribuente ha ricevuto due cartelle di pagamento, può decidere di sanare solo una di esse.

Il contribuente, tuttavia, non può definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento, avviso di liquidazione o ruolo. Dunque, se a seguito di accertamento esecutivo il carico è stato affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorre definirlo per intero, e lo stesso dicasi per i ruoli.

Si possono trasmettere più domande in diversi momenti, fermo restando il rispetto del termine del 15.5.2018.

Infine, si rammenta che dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, entro il 15.5.2018 un’apposita dichiarazione.

BENEFICI DERIVANTI DALLA SANATORIA

Il beneficio della sanatoria consiste nello stralcio:

- * Delle sanzioni amministrative
- * Degli interessi di mora, intendendosi per tali solo quelli dell’art. 30 del DPR 602/73.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora, come da ritardata iscrizione a ruolo, irrogato unitamente agli avvisi di accertamento o come conseguenza delle liquidazioni automatiche della dichiarazione, così come ogni altro interesse, tributario e non, disciplinato in specifici testi normativi.

Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi da corrispondere.

PROCEDURA IN CASO DI ROTTAMAZIONE – BIS (1.1.2017 -30.9.2017)

La procedura si articola nei seguenti momenti:

1. L’istanza di definizione agevolata va presentata, utilizzando il MOD. DA 2000/17, entro il 15.5.2018:
 - Personalmente dal debitore;
 - Oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell’intermediario);
 - Mediante consegna manuale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC;
 - O mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando la procedura on line “Fai D.A. te” disponibile anche nella propria area riservata.

Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottamazione ed esercitare, eventualmente, l'opzione per il pagamento rateale.

2. L'Agente della riscossione:
 - Entro il 31.3.2018 comunica al debitore con posta ordinaria i carichi affidati:
 - ➔ Dall'1.1 al 30.9.2017;
 - ➔ Per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
 - Entro il 30.6.2018 comunica al debitore l'importo delle somme dovute ai fini della definizione, le relative rate e il giorno / mese di scadenza di ciascuna di esse;
3. Il soggetto debitore provvede al versamento delle somme dovute; tale versamento può essere effettuato:
 - In unica soluzione entro il 31.7.2018
 - Oppure in massimo cinque rate pari al 20% ciascuna, osservando le seguenti scadenze:
 - ➔ 31.7.2018, per la prima rata;
 - ➔ 30.9.2018, per la seconda rata;
 - ➔ 31.10.2018, per la terza rata;
 - ➔ 30.11.2018, per la quarta rata;
 - ➔ 28.2.2019, per la quinta rata.

Si precisa, inoltre che sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 4,5% annuo e a decorrere dall'1.8.2018.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola rata impedisce di fruire della rottamazione (riemerge dunque il debito a titolo di sanzioni e interessi di mora), nonché di richiedere una ulteriore dilazione oppure di riprendere quella che era in essere.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con crediti tributari o contributivi.

PROCEDURA IN CASO DI RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE 2000 - 2016

È prevista, inoltre, in relazione ai carichi trasmessi dal 2000 al 2016, la possibilità di essere riammessi alla rottamazione.

In tale caso, occorre distinguere due fattispecie, che di seguito sia analizzano.

A. ROTTAMAZIONE PER I SOGGETTI CHE AVEVANO UNA RATEIZZAZIONE IN ESSERE AL 24.10.2016 E NON SONO IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE RATE SCADUTE AL 31.12.2016

La procedura si articola nei seguenti momenti:

1. L'istanza di definizione va presentata, utilizzando il MOD. DA 200/17, entro il 15.5.2018 (in ordine alle modalità di trasmissione, valgono le medesime

considerazioni già fatte nel paragrafo precedente per i carichi trasmessi dal 1.1.2017 al 30.9.2017);

2. L'Agente della riscossione entro il 30.6.2018 comunica al debitore l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate;
3. Il soggetto debitore provvede al versamento delle rate scadute e non pagate in unica soluzione entro il 31.7.2018;
4. L'Agente della Riscossione entro il 30.9.2018 comunica al debitore l'importo delle somme dovute ai fini della definizione, le relative rate e il giorno / mese di scadenza di ciascuna di esse;
5. Il soggetto debitore provvede al versamento delle somme dovute; in tale circostanza il versamento può essere effettuato:
 - ➔ In unica soluzione entro il 31.10.2018
 - ➔ Oppure, se nel modello è stata esercitata l'opzione per il versamento rateale, in tre rate scadenti:
 - ➔ 31.10.2018, per la prima rata, pari al 40%
 - ➔ 30.11.2018, per la seconda rata, pari al 40%
 - ➔ 28.2.2019, per la terza rata, pari al 20%

B. CARICHI PER I QUALI NON È STATA PRESENTATA LA DOMANDA DI DEFINIZIONE ENTRO IL 21.4.2017

La procedura si articola nei seguenti momenti:

1. L'istanza di definizione va presentata, utilizzando il MOD. DA 2000/17, entro il 15.5.2018;
2. L'Agente della Riscossione comunica al debitore, entro il 30.9.2018, quanto dovuto per la definizione;
3. Il soggetto debitore provvede al versamento delle somme dovute:
 - ➔ In unica soluzione entro il 31.10.2018
 - ➔ Ovvero in 3 rate, scadenti:
 - ➔ 31.10.2018, per la prima rata, pari al 40%
 - ➔ 30.11.2018, per la seconda rata, pari al 40%
 - ➔ 28.2.2019, per la terza rata, pari al 20%

CONTESTUALE DEFINIZIONE 2000-2016 E 2017

Nel caso in cui il contribuente intenda definire sia carichi dal 2000 al 2016 che carichi dall'1.1 al 30.9.2017, il riquadro del MOD. DA 200/17 per l'indicazione del numero di rate è "unico", ancorché per ciascuna tipologia di rottamazione (riammissione e rottamazione-bis) sia previsto un diverso numero di rate (rispettivamente massimo 3 e massimo 5 rate).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 35/2018

PAGINA

7/8

In merito, l'Agente ha precisato che si possono verificare le seguenti fattispecie.

Compilazione casella " nel seguente numero di rate " e indicazione di un numero di rate superiore a quello massimo previsto per la tipologia di carico	Il pagamento si intende richiesto per il numero di rate massimo previsto in base alla tipologia di carico. Così, ad esempio, qualora sia richiesto il pagamento in 4 rate per un carico per il quale è prevista la rateazione in un massimo di 3 rate, il pagamento viene ripartito in 3 rate.
Barratura casella " nel numero massimo di rate previste ... "	L'Agente della Riscossione invia un piano di pagamento che prevede: <ul style="list-style-type: none">▪ 5 rate per i carichi affidati nel periodo 1.1 – 30.9.2017;▪ 3 rate per i carichi affidati nel periodo 2000 – 2016.
Nessuna opzione selezionata	Il pagamento si intende richiesto in unica soluzione per entrambe le definizioni e pertanto: <ul style="list-style-type: none">▪ Rata unica con scadenza a luglio 2018 per i carichi affidati nel periodo 1.1 – 30.9.2017;▪ Rata unica con scadenza ottobre 2018 per i carichi affidati nel periodo 2000 – 2016.

Va comunque evidenziato che è possibile presentare due distinti MOD. DA 2000/17, di cui:

- ⇒ Uno per la rottamazione 2000 – 2016;
- ⇒ L'altro per la rottamazione 1.1 – 30.9.2017.

In tal modo il contribuente può scegliere la "soluzione" maggiormente aderente alle proprie esigenze (così, ad esempio, può optare per il versamento rateale per la rottamazione 2000 – 2016 e il versamento in unica soluzione per la rottamazione 1.1 – 30.9.2017).

Come precisato dall'Agente, inoltre, la dichiarazione di definizione presentata può essere modificata / integrata anche con riferimento alla scelta del numero di rate, fino al termine previsto per la presentazione, ossia fino al 15.5.2018. La scelta tuttavia non può essere modificata dopo la ricezione della comunicazioni dell'Agente della Riscossione relativa alle somme dovute.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

La presentazione della domanda produce gli effetti di seguito individuati:

- **MISURE CAUTELARI:** Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, in merito ai carichi definibili, l'Agente della Riscossione, come effetto della domanda, non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche, ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione dell'istanza.

Va detto che l'inibizione a nuove azioni esecutive e cautelari non riguarda tutti i carichi di ruolo ma i soli carichi definibili. Pertanto, se il debitore intendesse definire una parte dei ruoli, o se fossero presenti ad esempio ruoli concernenti dazi all'importazione (non definibili), le misure cautelari, con riferimento a questi, potrebbero essere adottate.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 35/2018

PAGINA

8/8

- AZIONI ESECUTIVE: Presentata la domanda di sanatoria, non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo avviate, “a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
- TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA: Nel momento in cui è stata presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili (si pensi, per ciò che riguarda la decadenza, all’art. 25 del DPR 602/73).
- DURC, CERTIFICATI DI REGOLARITÀ FISCALE E RIMBORSI: L’art. 54 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.20017 n. 96) stabilisce che il DURC è rilasciato a seguito della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli entro il 21.4.2017 (o entro il 15.5.2018), in costanza dei requisiti di cui all’art. 3 del DM 30.1.2015. Detto documento è però annullato a seguito del tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica agli enti competenti le inadempienze concernenti il versamento degli importi, e i DURC annullati verranno indicati nel servizio “DURC on line”.

Quanto sancito dal DL 50/2017 vale anche per la c.d. “seconda rottamazione”.

Sempre per effetto del DL 50/2017 (art. 1-quater), la domanda di rottamazione dei ruoli è condizione sufficiente sia per l’erogazione dei rimborsi (che non possono quindi essere oggetto di fermo) sia per l’ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto. Ove il debitore decada dalla rottamazione, il certificato viene revocato e potrà essere disposto il fermo dei rimborsi ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 472/97.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica al fine di beneficiare della definizione agevolata, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell’ambito dell’incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI